

**ESBK**  
**CFMJ**  
**CFCG**  
**SFGB**

*Eidgenössische Spielbankenkommission*  
*Commission fédérale des maisons de jeu*  
*Commissione federale delle case da gioco*  
*Swiss Federal Gaming Board*

*Eidg. Justiz- und Polizeidepartement · Département fédéral de justice et police · Dipartimento federale di giustizia e polizia · Federal Ministry of Police and Justice*

## **1° Rapporto di gestione**

**2000 – 2001 / 1**

Berna, 30 giugno 2001

## Indice

1. INTRODUZIONE .....	4
1.1. GENERALE .....	4
1.2. PERIODO DEL RAPPORTO E METODO DI CITAZIONE .....	4
2. FONDAMENTI E STRUTTURE .....	4
2.1. LA LEGGE SULLE CASE DA GIOCO DEL 1998.....	4
2.2. LA CFCG.....	5
2.2.1. <i>La nomina della CFCG</i> .....	5
2.2.2. <i>Regolamento interno</i> .....	5
2.2.3. <i>obblighi di diligenza LRD</i> .....	5
2.2.4. <i>Comunicazioni della CFCG</i> .....	6
2.2.5. <i>L'incaricato dell'informazione</i> .....	6
2.2.6. <i>Pagina Internet</i> .....	6
2.3. IL SEGRETARIATO DELLA CFCG .....	6
3. ATTIVITÀ.....	6
3.1. SORVEGLIANZA.....	6
3.1.1. <i>All'interno delle case da gioco</i> .....	6
3.1.1.1. Controlli sistematici .....	7
3.1.1.2. Difficoltà iniziali .....	7
3.1.1.3. Il sistema di Jackpot.....	7
3.1.1.4. Sperimentazione di un sistema di monitoraggio on-line.....	7
3.1.2. <i>All'esterno delle case da gioco</i> .....	8
3.1.2.1. Sale da gioco e ristoranti .....	8
3.1.2.2. Apparecchi automatici da gioco a punti impropri.....	9
3.1.2.3. Casinò su Internet.....	9
3.2. ESAME DEGLI APPARECCHI AUTOMATICI PER I GIOCHI D'AZZARDO E PER I GIOCHI DI DESTREZZA .....	9
3.3. CONCESSIONI.....	10
3.3.1. <i>La procedura di concessione</i> .....	10
3.3.1.1. Sistema di concessione .....	10
3.3.1.2. Linee direttrici del Consiglio federale .....	10
3.3.1.3. Formulari di istanza.....	11
3.3.1.4. L'inoltro delle domande di concessione .....	11
3.3.1.5. Visione d'insieme delle domande inoltrate.....	12
3.3.1.6. Concretizzazione della procedura di concessione .....	12
3.3.1.7. La decisione del 16 maggio 2001 .....	13
3.3.2. <i>Le concessioni transitorie</i> .....	13
3.3.2.1. Kursaal Brunnen e Palazzo dei congressi di Zurigo.....	13
3.3.2.2. Herisau e Mendrisio .....	13
3.4. RAPPORTI .....	14
3.4.1. <i>Uffici federali</i> .....	14
3.4.2. <i>I cantoni</i> .....	14
3.4.3. <i>Associazioni</i> .....	15
3.4.4. <i>Contatti internazionali</i> .....	15
4. TASSA SULLE CASE DA GIOCO .....	16
4.1. L'ALIQUTA .....	16
4.2. LE RIDUZIONI .....	17
4.3. DECISIONE DI PRINCIPIO DEL CONSIGLIO FEDERALE.....	17
4.4. CONTEGGIO E PRELEVAMENTO DELLA TASSA SULLE CASE DA GIOCO.....	18
4.5. IL PRODOTTO LORDO DEI GIOCHI.....	18
4.6. IL GETTITO DELL'IMPOSTA.....	18
5. RICICLAGGIO DI DENARO .....	19
6. LA COMMISSIONE DI RICORSO DELLE CASE DA GIOCO .....	20

7. CONFERENZE STAMPA.....	20
8. ORGANIZZAZIONE.....	20
8.1. LA CFCG.....	20
8.2. IL SEGRETARIATO DELLA CFCG .....	21
9. ALLEGATI.....	22

## **1. Introduzione**

### **1.1. Generale**

Il 1° aprile 2000 è entrata in vigore la nuova legge sulle case da gioco (LCG)<sup>1</sup>. Contemporaneamente, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) è ufficialmente entrata in funzione. Ai sensi dell'articolo 52 LCG, la Commissione deve presentare un rapporto annuale sulla sua attività al Consiglio federale e pubblicarlo.

### **1.2. Periodo del rapporto e metodo di citazione**

Il presente rapporto è il primo rapporto di gestione della CFCG. Esso copre il periodo dal 1° aprile 2000 al 30 giugno 2001, in altre parole un periodo di oltre un anno. L'estensione del primo rapporto su 15 mesi è stata scelta per conferire al rapporto un ritmo annuale, a partire dalla metà dell'anno in corso. Si prevede che anche per il futuro il periodo di rapporto si estenda dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Questa cadenza di pubblicazione è stata scelta perché quasi tutte le case da gioco pubblicano i loro rapporti di gestione nel corso della prima metà dell'anno.

Ritenuto che il rapporto si estende su un periodo che comprende due diversi anni civili, si pone la questione del metodo da usare per la sua citazione. Qualora i rapporti fossero semplicemente numerati in modo progressivo, non sarebbe chiaro quali semestri copre ogni singolo rapporto. Per questo motivo, si prevede di completare la numerazione con un'apposito riferimento che permetta di segnalare i periodi semestrali compresi nei singoli rapporti.<sup>2</sup>

## **2. FONDAMENTI E STRUTTURE**

### **2.1. La legge sulle case da gioco del 1998**

Nel 1993 Il popolo e i cantoni hanno deciso a gran maggioranza di stralciare dalla Costituzione il principio del divieto del gioco d'azzardo vigente sin dal 1929. Fondandosi su questa decisione, il Consiglio federale ha, nello stesso anno, incaricato una commissione d'esperti di elaborare un progetto di nuova legge sulle case da gioco. Nel febbraio del 1997, il Consiglio federale ha presentato il messaggio e il progetto di legge al Parlamento. Il 18 dicembre 1998, le Camere federali hanno approvato la legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG).

Il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della nuova legge e delle sue disposizioni d'esecuzione al 1° aprile 2000.<sup>3</sup> Si è così conclusa un'era durata 70 anni, durante la quale l'istituzione e l'esercizio di case da gioco in Svizzera era proibita per principio. Solo ai cantoni era permesso concedere, a certe condizioni, l'esercizio del gioco d'azzardo nei Kursaal.

---

<sup>1</sup> RS 935.52

<sup>2</sup> I metodi di citazione seguenti saranno utilizzati in futuro: 2° rapporto annuale (2001 / 2 – 2002 / 1);

3. rapporto annuale (2002 / 2 – 2003 / 1); 4. rapporto annuale (2003 / 2 – 2004 / 1); ecc.

<sup>3</sup> Si tratta delle ordinanze seguenti:

- Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG) – RS 935.521
- Ordinanza del DFGP sui sistemi di sorveglianza e sul gioco d'azzardo (Ordinanza sul gioco d'azzardo, OGaz) – RS 935.521.21
- Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, OCFCG – LRD) – RS 955.021

## **2.2. La CFCG**

Fino alla fine di marzo del 2000, l'Ufficio federale di polizia era l'organo incaricato dell'esecuzione della vecchia legge sulle case da gioco del 1929<sup>4</sup>. Con l'entrata in vigore della nuova legge sulle case da gioco il 1° aprile 2000, l'autorità d'esecuzione è stata attribuita alla CFCG.

### 2.2.1. La nomina della CFCG

Il Presidente della CFCG è stato nominato dal Consiglio federale il 28 aprile 1999; gli altri membri della Commissione sono stati nominati il 20 settembre 1999. La nomina anticipata ha permesso alla CFCG di concorrere all'elaborazione delle disposizioni d'esecuzione della legge sulle case da gioco, di emanare il suo regolamento interno e di preparare la procedura per il rilascio delle concessioni per case da gioco.

Dal momento della sua nomina, la CFCG è composta dalle persone seguenti:

- Dr. Benno Schneider, Avvocato / Imprenditore, San Gallo, Presidente
- Chantal Balet Emery, responsabile per la Svizzera romanda économiesuisse, Ginevra
- Gottfried F. Künzi, Direttore della Federazione svizzera del turismo, Berna
- Prof. Dr. Mark Pieth, Professore di diritto penale, Università di Basilea
- Sarah Protti Salmina, Esperta fiscale, Lugano
- Gérald Schaller, Ministro del Canton Giura, Rappresentate dei Cantoni
- Dr. Eva Wyss, Pubblicista / Criminologa diplomata, Berna

La CFCG è indipendente dalle autorità amministrative. Essa è amministrativamente aggregata al Segretariato generale del DFGP; per quanto riguarda l'applicazione della legislazione sulle case da gioco non è vincolata alle istruzioni del Dipartimento (art. 93 OCG). Ciò garantisce un alto grado d'indipendenza.

La Commissione si è riunita a Berna per un totale di 13 giorni completi di sedute. Si è occupata principalmente della costituzione del segretariato, di questioni relative alla procedura di concessione, di problemi concernenti la sorveglianza dei 24 Kursaal titolari di una concessione provvisoria giusta l'art. 61 LCG, come pure di perseguire e giudicare le infrazioni alla legge sulle case da gioco (art. 55 e 56 LCG).

Inoltre, ogni membro della Commissione ha esaminato questioni orizzontali specifiche nell'ambito della procedura di concessione ed ha verificato, in rapporto a queste problematiche, la qualità del lavoro eseguito dal segretariato.

### 2.2.2. Regolamento interno

Il 31 agosto 2000 la CFCG ha adottato un regolamento interno, il quale è stato approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000. Inoltre, il Consiglio federale ha approvato, il 28 giugno 2000, un regolamento per le indennità del presidente e dei membri della Commissione.

### 2.2.3. obblighi di diligenza LRD

---

<sup>4</sup> CS 10 280

Il 28 febbraio 2000, sulla base dell'articolo 16 capoversi 1 e 41 della LF sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, la Commissione ha emanato l'ordinanza della CFCG sulla sorveglianza delle case da gioco per la lotta contro il riciclaggio (vedi cifra 5).

#### 2.2.4. Comunicazioni della CFCG

La CFCG ha creato lo strumento delle cosiddette comunicazioni. In queste comunicazioni la Commissione prende posizione, se è necessario, su questioni aperte, in particolare chiarificando questioni di interpretazione e d'esecuzione della legge sulle case da gioco.

#### 2.2.5. L'incaricato dell'informazione

Il 23 marzo 2000, la CFCG ha nominato il suo incaricato dell'informazione. Durante il periodo del presente rapporto sono stati emanati 7 comunicati stampa e tenute 3 conferenze stampa in relazione alla procedura di concessione (vedi cifra 7).

#### 2.2.6. Pagina Internet

Il 1° aprile 2000, la CFCG ha aperto il suo sito Internet all'indirizzo [www.esbk.admin.ch](http://www.esbk.admin.ch). In questa Homepage si trova, ripartita in diverse rubriche, tutta una serie di informazioni utili come i testi di legge, le linee direttrici del Consiglio federale per una politica di concessione e per la procedura di concessione, le comunicazioni e le circolari della Commissione, un compendio delle domande di concessione inoltrate, i comunicati stampa, diversi collegamenti verso altri siti federali, nonché i posti vacanti in seno al segretariato.

### **2.3. Il segretariato della CFCG**

La CFCG dispone di un segretariato permanente (art. 47 cpv. 3 LCG). Il compito del segretariato è di preparare gli affari della Commissione, di sottoporle proposte e di eseguire le sue decisioni.

Il segretariato esercita la sorveglianza diretta sulle case da gioco. Esso è segnatamente competente per l'esame delle domande di concessione, per la verifica degli apparecchi automatici per il gioco di destrezza e per il gioco d'azzardo come pure dell'attuazione della procedura di tassazione e di incasso della tassa sulle case da gioco.<sup>5</sup> Esso è inoltre l'autorità competente per il perseguimento delle violazioni delle disposizioni penali della LCG.<sup>6</sup>

## **3. Attività**

### **3.1. Sorveglianza**

#### 3.1.1. All'interno delle case da gioco

Al momento dell'entrata in vigore della nuova LCG, i Kursaal titolari di un'autorizzazione cantonale ordinaria per il gioco della boule approvata dal Consiglio federale, hanno ottenuto per legge una concessione provvisoria di tipo B per continuare l'esercizio della loro attuale offerta di giochi (art. 61 cpv. 1 LCG). In totale, 24 Kursaal hanno potuto continuare il loro esercizio in virtù di questa disposizione.

<sup>5</sup> Art. 6 del regolamento interno della CFCG

<sup>6</sup> Art. 57 cpv. 1 LCG

La sorveglianza dei 24 Kursaal titolari di una concessione provvisoria di tipo B ha richiesto una parte non indifferente delle risorse del segretariato. Naturalmente, una certa sorveglianza era già esercitata anche sotto l'egida della vecchia legge sulle case da gioco del 1929; questa sorveglianza era tuttavia attuata in modo puntuale. Inoltre, la competenza di controllo della Confederazione era limitata alla sola sorveglianza del gioco della boule. Con l'entrata in vigore della nuova LCG la sorveglianza si è estesa anche agli apparecchi automatici da gioco.

#### 3.1.1.1. Controlli sistematici

La CFCG ha potenziato la sorveglianza con lo strumento del controllo sistematico. Nella fase iniziale sono stati minuziosamente ispezionati tutti i kursaal titolari di una concessione provvisoria. Da allora in poi, secondo un piano prestabilito, sono stati ispezionati senza preavviso 2 Kursaal al mese. In pratica, ogni kursaal è controllato una volta l'anno.

Le ispezioni consentono di appurare il rispetto delle disposizioni sulle case da gioco. Il maggior peso è dato alla verifica del controllo delle entrate, del corretto rilevamento e conteggio del prodotto lordo dei giochi, del rispetto delle prescrizioni tecniche dei giochi e delle norme relative al riciclaggio di denaro, come pure all'esame delle concezioni sociali.

#### 3.1.1.2. Difficoltà iniziali

Controlli così approfonditi ed estesi costituivano una novità per la maggior parte dei kursaal; alcuni di loro hanno riscontrato difficoltà iniziali, in quanto le esigenze legali sono molto elevate rispetto alla legislazione precedente. Per sostenere i kursaal nella corretta applicazione della nuova legge sulle case da gioco da una parte e per rendere uniforme l'esecuzione della legge dall'altra, la CFCG ha segnalato i punti deboli tramite le sue comunicazioni e precisato in che modo, a suo avviso, dovranno essere risolti in futuro certi problemi.

Il risultato dei controlli si è mantenuto nei margini previsti. A causa di conoscenze di gestione parzialmente lacunose da parte di alcuni operatori di Kursaal, all'inizio delle ispezioni si sono accumulate le obiezioni. Con il passare del tempo e l'accresciuta esperienza, il numero delle osservazioni è però diminuito. Dopo ogni ispezione il segretariato ha redatto un rapporto, nel quale ha indicato le mancanze riscontrate nella casa da gioco durante il controllo e stabilito il termine per eliminare i punti deboli. I controlli hanno costituito un processo di apprendimento, che in alcuni campi continua tuttora, non solo per i Kursaal ma anche per il segretariato. Si può constatare con soddisfazione che l'inefficienza iniziale di regola non era intenzionale, ma da ricondurre piuttosto all'inesperienza, e che i Kursaal si sono in generale mostrati molto cooperativi ed hanno concorso alla rapida soluzione dei problemi riscontrati.

#### 3.1.1.3. Il sistema di Jackpot

La gestione dei sistemi di Jackpot costituisce un problema particolare per due motivi. Il primo è la vetustà di certi sistemi di Jackpot, il secondo è la mancanza di Know-how per la gestione di questi apparecchi complessi e altamente tecnologici. La CFCG ha esaminato in dicembre un particolare sistema di Jackpot e, in seguito alla scoperta di un errore nel sistema, ne ha proibito la continuazione dell'esercizio poco prima della Pasqua 2001. I tre Kursaal che sono stati colpiti da questo divieto hanno messo fuori servizio il loro sistema e scelto un nuovo prodotto.

#### 3.1.1.4. Sperimentazione di un sistema di monitoraggio on-line

All'inizio di novembre 2000, la CFCG ha dato inizio ad un progetto pilota di durata limitata con un Kursaal (Baden). Lo scopo del progetto era di chiarire e verificare la fattibilità tecnica

di una futura sorveglianza on-line delle case da gioco da parte della CFCG. Il tentativo è riuscito in modo soddisfacente ed ha dimostrato che la sorveglianza elettronica delle case da gioco da parte della CFCG è fattibile senza grosse difficoltà tecniche.

La fattibilità di un tale sistema è stata accertata sulla base dei sistemi di conteggio attualmente utilizzati dai Kursaal. Il sistema di monitoraggio on-line della CFCG dovrà tuttavia essere compatibile anche con le future generazioni di software. In un ulteriore progetto saranno pertanto analizzati i sistemi della prossima generazione.

### 3.1.2. All'esterno delle case da gioco

#### 3.1.2.1. Sale da gioco e ristoranti

In Svizzera ci sono circa 8'300 apparecchi automatici per i giochi d'azzardo nelle sale da gioco e nei ristoranti e circa 2'400 nei Kursaal. In altre parole, ci sono 3 volte e mezzo più apparecchi automatici per i giochi d'azzardo in esercizio nelle sale giochi e nei ristoranti che nei casinò.

In virtù dell'articolo 60 capoverso 2 LCG, i cantoni possono, per un periodo di transizione di 5 anni dall'entrata in vigore della legge (vale a dire fino al 30 marzo 2005), permettere ai ristoranti e agli altri locali di continuare a tenere in esercizio 5 apparecchi automatici per i giochi d'azzardo al massimo, se erano già in esercizio prima del 1° novembre 1997. Alla scadenza di questo termine, in questi locali potranno essere tenuti in esercizio solo apparecchi automatici per i giochi di destrezza.

Il segretariato ha effettuato numerosi controlli in diversi cantoni con lo scopo di far rispettare queste disposizioni. Da una parte, si trattava di verificare se il numero massimo di 5 apparecchi automatici per i giochi d'azzardo fosse osservato, dall'altra di accertare che si tratta di apparecchi automatici già in esercizio prima del 1° novembre 1997 e che non sono stati modificati nel frattempo.

Nel periodo dal 1° aprile 2000 e il 30 giugno 2001, il segretariato ha aperto, in collaborazione con i corpi di polizia cantonali e comunali, 221 procedure penali in totale. Sono stati sequestrati non solo apparecchi automatici illegali, in soprannumero o modificati posteriormente, ma anche puntate illegali e proventi ottenuti illecitamente. Alcune procedure penali sono molto complesse e necessitano indagini che richiedono molto tempo. Fino alla fine di giugno 2001 sono state concluse 15 inchieste penali. In questo periodo la CFCG ha giudicato 18 casi ed inflitto multe per un totale di 67'065 franchi.

Alcune procedure concernono sale da gioco illegali. Lo smantellamento di questi casinò illegali presuppone un'intensa preparazione e collaborazione con le competenti autorità penali cantonali.

La CFCG ha prodigato grandi sforzi per istituzionalizzare la collaborazione con i cantoni nell'ambito dei procedimenti penali. A questo scopo ha proposto ai cantoni di concludere una convenzione, la quale costituisce il quadro della collaborazione. A questo proposito vedi cifra 3.3.2

Molto tempo è stato anche dedicato al rilascio di autorizzazioni per lo scambio e la sostituzione di apparecchi automatici per i giochi d'azzardo legalmente in esercizio nei ristoranti e nelle sale da gioco. Secondo l'articolo 135 OCG, lo scambio e la sostituzione di tali apparecchi automatici con apparecchi identici è permesso a determinate condizioni, nella misura



in cui la Commissione vi acconsente. La CFCG ha diramato una circolare, nella quale indica le condizioni per lo scambio e la sostituzione degli apparecchi automatici.

### 3.1.2.2. Apparecchi automatici da gioco a punti impropri

Con decisione di constatazione, il DFGP aveva estromesso dal campo d'applicazione della vecchia legge sulle case da gioco alcuni tipi di apparecchi automatici fino alla primavera del 1996. Si trattava nella fattispecie di apparecchi automatici che indicavano punti, ma non pagavano vincite. Si è tuttavia riscontrato che questi apparecchi potevano facilmente essere utilizzati per i giochi d'azzardo e che vi erano stati degli abusi, in quanto le vincite erano spesso pagate sotto banco. In molti casi con questi apparecchi si aggirava il divieto degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo vigente in diversi cantoni.

Il Tribunale federale, con alcune decisioni emanate nei mesi di maggio e giugno 2000, ha decretato che gli apparecchi automatici da gioco a punti impropri sono da qualificare come apparecchi automatici per i giochi d'azzardo ai sensi della LCG e sottostanno pertanto alle disposizioni dell'articolo 60 LCG. La continuazione dell'esercizio di questi apparecchi è quindi possibile solo alle condizioni previste da questo articolo.

Nel mese di agosto 2000, la CFCG ha informato i cantoni sulla nuova situazione giuridica e sulle sue conseguenze per le sale da gioco e i ristoranti. In seguito, la CFCG ha intrapreso numerosi controlli in tutta la Svizzera e sequestrato un importante numero di questi apparecchi.

### 3.1.2.3. Casinò su Internet

La CFCG ha avuto qualche preoccupazione con le case da gioco che offrono le loro prestazioni via Internet. Giusta l'articolo 5 LCG è vietato l'impiego di reti elettroniche di telecomunicazione, segnatamente Internet, per l'esercizio dei giochi d'azzardo; tuttavia l'attuazione di questo divieto si è rivelata difficile. In molti casi i casinò su Internet non hanno nessun legame con la Svizzera. I server e i provider si trovano all'estero, come pure le banche dove sono conteggiate le giocate. In questi casi manca in Svizzera il luogo di perpetrazione del reato.

La CFCG ha la facoltà di agire giuridicamente solo quando vi è un indizio relativo ad un concreto legame con la Svizzera. In quest'ottica essa ha inviato, il 1° novembre 2000, una lettera a tutti i provider svizzeri, allegando la lista delle case da gioco virtuali attualmente conosciute. Nello stesso tempo la CFCG ha richiesto ai provider di bloccare queste case da gioco su Internet, di fare cioè in modo che i loro clienti non possano più avere accesso a questi siti. Tuttavia la CFCG è consapevole dei grossi problemi tecnici che pone l'applicazione di questo divieto.

In un caso è stato aperto un procedimento penale contro un casinò su Internet che era gestito dalla Svizzera. L'istruttoria è tuttora in corso.

## **3.2. Esame degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e per i giochi di destrezza**

Gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo possono essere messi in esercizio solo nelle case da gioco titolari di una concessione (art. 4 cpv. 1 LCG). Un'eccezione è costituita da quegli apparecchi il cui esercizio può essere autorizzato dai cantoni, a determinate condizioni, per un periodo transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore della LCG (art. 60 cpv. 2

LCG). Scaduto questo periodo transitorio tuttavia, nei ristoranti e altri locali potranno restare in esercizio solo gli apparecchi automatici per il gioco di destrezza (art. 60 cpv. 3 LCG).

Per assicurarsi che non vengano eseguiti scambi di etichette e che nei ristoranti e nelle sale da gioco non vengano messi in funzione apparecchi automatici per i giochi d'azzardo camuffati, tutti gli apparecchi automatici per i giochi in denaro - cioè sia gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo che gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza – devono essere presentati alla Commissione precedentemente alla loro prima messa in esercizio, (art. 58 OCG). Se la CFCG qualifica un determinato tipo di apparecchio come apparecchio automatico per i giochi d'azzardo, esso non può essere messo in esercizio fuori delle case da gioco. Se invece viene inserito nella categoria degli apparecchi automatici per il gioco di destrezza, spetta allora ai cantoni determinare a quali condizioni questi apparecchi potranno essere messi in esercizio nei ristoranti o in altri locali (art. 6 cpv. 3 LCG).

Fino ad ora dodici apparecchi automatici sono stati presentati per esame alla CFCG. In tre casi non si trattava di apparecchi automatici per i giochi in denaro, ma di puri giochi d'intrattenimento; la CFCG non è pertanto entrata nel merito della richiesta. Delle nove richieste rimanenti, due sono state respinte, una è oggetto di una procedura di ricorso e sei sono ancora pendenti.

### **3.3. Concessioni**

#### 3.3.1. La procedura di concessione

##### 3.3.1.1. Sistema di concessione

Le case da gioco in Svizzera necessitano di una concessione. Le concessioni comportano 2 elementi. Da una parte l'istituzione di una casa da gioco in una determinata ubicazione necessita di una concessione di sito; dall'altra l'esercizio di una casa da gioco in questo luogo necessita una concessione di gestione. Le condizioni per l'ottenimento di una concessione sono regolate dalla legge sulle case da gioco e dalle disposizioni d'esecuzione.

Il Consiglio federale è competente per il rilascio della concessione (di sito e di gestione). Esso decide in modo definitivo su proposta della CFCG. La decisione non è impugnabile (art. 16 LCG).

##### 3.3.1.2. Linee direttrici del Consiglio federale

Il 23 dicembre 1999, il Consiglio federale ha adottato le linee direttrici per una politica di concessione e per la procedura di concessione. È stato così fissato, oltre al quadro giuridico (legge sulle case da gioco), anche il quadro politico per il rilascio delle concessioni.

In queste linee direttrici il Consiglio federale manifesta la volontà di rilasciare in totale 4-8 concessioni per gran casinò e 15-20 concessioni per Kursaal. Il Consiglio federale vuole insediare i gran casinò (concessione A) principalmente nelle agglomerazioni urbane e vicino alle frontiere. L'ubicazione dei Kursaal (concessione B) si troverà invece prevalentemente nelle classiche regioni turistiche. Il numero totale di concessioni dovrebbe essere di 20-25.

La Svizzera disporrà così di una delle densità più elevate di casinò a livello internazionale.<sup>7</sup>

Se, nella prima tornata di concessioni, il numero massimo stabilito dalle linee direttrici non fosse raggiunto, il Consiglio federale è disposto ad accettare, in una seconda tornata, nuove domande di concessione, che saranno esaminate dalla CFCG.

### 3.3.1.3. Formulare di istanza

Per esigere da tutti i richiedenti gli stessi specifici requisiti, ma anche per rendere paragonabili le risposte ricevute, la CFCG ha creato dei formulari di istanza. Questi formulari sono stati tradotti in tre lingue e distribuiti ai numerosi interessati.

La comunicazione n° 2 della CFCG del 21 giugno 2000 ha avuto un particolare significato nell'ambito della procedura di concessione. Essa informava i richiedenti sui criteri che la commissione avrebbe applicato nell'esame delle richieste di concessione. I richiedenti hanno in questo modo potuto allestire tempestivamente, in piena conoscenza dei criteri di giudizio più importanti, i loro progetti in base alle preferenze ed alle aspettative della commissione.

### 3.3.1.4. L'inoltro delle domande di concessione

Il 1° aprile 2000 è entrata in vigore la nuova legge sulle case da gioco. A partire da questa data, gli interessati hanno potuto inoltrare una richiesta per la concessione A o B.

Le richieste che sono state inoltrate entro il 30 settembre 2000, sono state trattate assieme in una prima fase e verranno presentate per decisione al Consiglio federale nell'autunno 2001. Le domande che sono state inoltrate dopo il 30 settembre 2000 saranno trattate dopo la conclusione della prima fase secondo l'ordine in cui sono pervenute (art. 122 OCG). Competerà tuttavia al Consiglio federale pronunciarsi sul principio et l'entità di una seconda fase di concessioni.

Un ordinamento speciale vale per i kursaal titolari di una concessione provvisoria di tipo B. Questi hanno avuto tempo fino al 31 marzo 2001 per inoltrare una domanda di concessione definitiva di tipo B. Nel caso in cui volevano che la loro richiesta fosse trattata ancora nella prima fase, essi dovevano annunciarla entro il 30 settembre 2000 con una descrizione degli elementi più importanti del loro progetto.

In numerose lettere di uguale tenore indirizzate il 23 marzo 2000 a riviste specializzate nazionali o internazionali come pure ad organizzazioni nazionali o internazionali del settore delle case da gioco, anche potenziali interessati esteri sono stati informati sulla prossima

<sup>7</sup> Nel caso dell'accettazione (teorica) di 20 casinò, la densità dei casinò svizzeri in confronto a quella europea si presenta nel modo seguente:

	Numero dei casinò	Abitanti in milioni.	Abitanti per casinò
Svizzera	20	7,1	355'000
Francia	158	58,0	379'000
Regno Unito *)	115	58,5	509'000
Austria	12	8,0	667'000
Danimarca	6	5,1	850'000
Belgio	8	9,9	1'238'000
Olanda	10	15,4	1'540'000
Germania	50	81,6	1'632'000
Spagna	24	39,5	1'646'000
Italia	4	57,7	14'425'000

\*) Nel Regno Unito sono permessi un massimo di 110 apparecchi automatici per i giochi d'azzardo per casinò

apertura della procedura di concessione e sono stati invitati ad inoltrare le loro eventuali domande.

### 3.3.1.5. Visione d'insieme delle domande inoltrate

Il termine per l'inoltro delle domande di concessione è scaduto il 30 settembre 2000. In totale sono state inoltrate 56 domande. Una domanda (Agno-Lugano) è stata in seguito ritirata.

Contemporaneamente, 8 Kursaal titolari di una concessione provvisoria di tipo B hanno annunciato una domanda di concessione definitiva e, in seguito, inoltrato la loro domanda formale nel termine legale di un anno.

L'inoltro delle domande di concessione si può rappresentare come segue:

Tipo di concessione	A	A / B	B
Numero di domande al 30.9.2000	16	12	28
Ritiri		1	
Totale intermedio 1	16	11	28
Tipo di concessione	A	A / B	B
Numero di annunci al 30.9.2000			8
Numero di domande al 31.3.2001			8
Totale intermedio 2			8
Totale intermedio 3	16	11	36
Totale domande	63		

Tutte le domande di concessione sono state pubblicate in tre lingue sul foglio federale, sul foglio ufficiale del cantone di ubicazione e sulla pagina Internet della CFCG.

### 3.3.1.6. Concretizzazione della procedura di concessione

Il 24 gennaio 2001, il Consiglio federale ha concretizzato la procedura di rilascio delle concessioni optando per una procedura in due fasi.

Nel quadro di una prima selezione devono essere respinte quelle domande che chiaramente non adempiono a importanti esigenze legali. Si tratta di requisiti che la LCG stessa richiede, come ad esempio: redditività duratura, mezzi propri sufficienti, prova dell'origine lecita dei mezzi, prova della buona reputazione, garanzia di una gestione irreprensibile, indipendenza e Know-how. Queste esigenze sono comuni sul piano internazionale e – eccezion fatta di quelle riguardanti la redditività, proprie alla LCG – sono state riprese dalla legislazione applicabile in Svizzera al settore bancario.

In un secondo tempo il Consiglio federale sceglierà, nell'autunno 2001, quali delle rimanenti domande riceveranno la concessione definitiva. Nello stesso tempo il Consiglio federale determinerà per questi progetti le condizioni della concessione e inviterà i cantoni d'ubicazione ad esprimere il loro avviso.

### 3.3.1.7. La decisione del 16 maggio 2001

La CFCG, e in particolare il segretariato, hanno intrattenuto un dialogo in parte intenso con i richiedenti. Su richiesta dei richiedenti il segretariato ha ricevuto questi ultimi a Berna per dei colloqui. Uno o più colloqui hanno avuto luogo con praticamente tutti i richiedenti. In queste occasioni sono state indicate ai richiedenti le carenze o le lacune dei loro dossier ed è stata data loro la possibilità di rimediare.

La CFCG ha approfittato anche di diverse altre occasioni per spiegare i criteri sui quali si fonda la valutazione delle domande di concessione e per richiamare l'attenzione sull'importanza del rispetto di questi criteri.

Su proposta della CFCG, il 16 maggio 2001 il Consiglio federale ha respinto definitivamente, nel quadro della prima selezione, un totale di 22 domande di concessione. Sono state respinte le domande che non adempivano palesemente alle qualità di base, oppure le domande che riempivano le condizioni di base richieste fino ad un certo grado, ma che si trovavano in concorrenza con altre domande, che presentavano una qualità chiaramente superiore. Questo procedimento ha consentito di operare una certa preselezione nei luoghi con diverse domande di concessione.

41 domande rimangono così in corsa per una concessione definitiva, sulle quali il Consiglio federale si pronuncerà nell'autunno 2001.

### 3.3.2. Le concessioni transitorie

#### 3.3.2.1. Kursaal Brunnen e Palazzo dei congressi di Zurigo

I kursaal titolari di una concessione provvisoria di tipo B giusta l'articolo 61 LCG che hanno introdotto una domanda di concessione definitiva entro il 31 marzo 2001 hanno il permesso di continuare la loro attività fino alla decisione ufficiale sulla loro domanda (art. 61 cpv. 2 LCG). Il Kursaal di Brunnen non ha inoltrato alcuna domanda di concessione definitiva entro il termine legale ed ha posto termine al suo esercizio il 31 dicembre 2000. Il casinò di Zurigo La Boule (Palazzo dei congressi di Zurigo) ha introdotto per tempo la sua domanda di concessione che è però stata respinta il 16 maggio 2001 dal Consiglio federale nel quadro della prima selezione. Questo Kursaal ha pertanto cessato la sua attività il 30 giugno 2001.

#### 3.3.2.2. Herisau e Mendrisio

Un problema particolare è stato rappresentato dai due Kursaal di Herisau e Mendrisio. Il 24 aprile 1996 il Consiglio federale ha emanato la cosiddetta moratoria per il gioco della boule. Sia Herisau sia Mendrisio erano colpiti da questa moratoria federale. Malgrado ciò i due Kursaal hanno avviato il loro esercizio sulla base di un'autorizzazione cantonale, anche se senza il gioco della boule. I due casinò erano pertanto dei casinò con solo apparecchi automatici da gioco che non adempivano alle condizioni dell'articolo 61 LCG. Non hanno però potuto beneficiare di una concessione provvisoria ed hanno dovuto chiudere i battenti il 1° aprile 2000.

I gerenti del casinò di Mendrisio hanno introdotto un ricorso contro il Consiglio federale all'autorità di vigilanza, l'assemblea federale, affinché fossero messi a beneficio di una concessione provvisoria giusta l'articolo 61 LCG. La commissione della gestione del consiglio nazionale, dopo aver esaminato il ricorso, ha raccomandato al Consiglio federale di entrare in materia sulla domanda di accettazione dell'autorizzazione cantonale della boule e, in seguito, di accettare o di respingere tale domanda. Il Consiglio federale non ha tuttavia raccolto questa raccomandazione.

Il 12 giugno 2000 è stata poi introdotta un'iniziativa parlamentare firmata da 124 consiglieri agli Stati e consiglieri nazionali per la revisione della legge sulle case da gioco. Con l'iniziativa parlamentare la commissione per gli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha proposto di adattare le disposizioni transitorie della LCG in modo che i casinò con solo apparecchi automatici di Mendrisio e di Herisau potessero riprendere la loro attività fino alla decisione definitiva del Consiglio federale sulle loro domande di concessione.

Il Consiglio federale ha proposto il rifiuto della revisione della legge. Egli ha messo segnatamente in evidenza che le disposizioni transitorie della LCG non comportano alcuna lacuna legislativa. In occasione del dibattito sulla LCG in Consiglio nazionale sono state fatte diverse proposte per le disposizioni transitorie, che avrebbero permesso ai casinò di Herisau e Mendrisio, come pure ad altri casinò con solo apparecchi automatici, di continuare temporaneamente la loro attività sulla base del diritto cantonale dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto. Tutte queste proposte sono state respinte. Inoltre, la proposta revisione di legge avrebbe causato un trattamento ineguale per quei cantoni che si sono attenuti alla moratoria federale e che non hanno tollerato casinò con solo apparecchi automatici sul loro territorio. Infine, la ripresa dell'attività degli apparecchi automatici a Herisau e Mendrisio rappresenterebbe anche una disuguaglianza di trattamento rispetto a quei gestori che hanno dovuto chiudere definitivamente i battenti e non hanno potuto ammortizzare, o almeno non integralmente, i loro investimenti.

Mentre il Consiglio degli Stati ha deciso di entrare nel merito dell'iniziativa parlamentare il 21 marzo 2001, il Consiglio Nazionale ha dal canto suo deciso di non entrare in materia il 7 giugno 2001.

### **3.4. Rapporti**

#### 3.4.1. Uffici federali

La CFCG ha intrattenuto, nel quadro dell'esecuzione della legge sulle case da gioco, buoni e in parte intensi rapporti con molti uffici federali.

La maggior parte dei contatti si è avuta con il Segretariato generale del DFGP. Quest'ultimo fornisce alla Commissione i servizi logistici in materia di personale, finanze, locali per ufficio, equipaggiamento e informatica (art. 93 OCG).

L'Ufficio federale di giustizia ha fornito diverse perizie in relazione alla procedura di concessione e determinati altri aspetti dell'esecuzione della legge.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) infine ha assunto, su richiesta della CFCG, l'imposizione e l'esazione della tassa sulle case da gioco. Grazie alla possibilità di ricorrere ai collaboratori ed all'esperienza della AFC, come pure grazie all'esemplare collaborazione con quest'autorità, si è potuto garantire una corretta riscossione della tassa sin dall'entrata in vigore della nuova legge sulle case da gioco.

#### 3.4.2. I cantoni

I principali contatti con i cantoni si sono avuti da una parte in relazione con la procedura di concessione, dall'altra nell'ambito delle collaborazioni relative alle inchieste su infrazioni alla LCG.

La CFCG ha avuto colloqui a livello di Consiglio di Stato con tutti i cantoni che sono luoghi d'ubicazione di un progetto di casinò. In questo ambito è stata spiegata ai cantoni la proce-

dura di concessione e presentati dal punto di vista della CFCG i singoli progetti che li concernono. Nello stesso tempo i cantoni sono stati invitati a prendere posizione sui progetti ubicati sul suolo cantonale.

In caso di infrazione alla LCG, il segretariato è autorità di perseguimento penale e la Commissione quella giudicante (art. 57 LCG). Poiché il segretariato da un lato non è presente in tutta la Svizzera, dall'altro non può giungere velocemente sul luogo del reato in caso di sospetto, si avvale della cooperazione di personale esterno che esegue sul posto, su suo mandato, gli atti istruttori necessari.

La CFCG ha sostanzialmente la scelta di impiegare del personale proprio o di collaborare con i cantoni. La Commissione è dell'opinione che una collaborazione con i cantoni, che già dispongono delle infrastrutture necessarie, procura notevoli vantaggi. Essa ha pertanto redatto un progetto di convenzione che è stato sottoposto, tra gli altri, anche alla Conferenza cantonale dei dipartimenti di giustizia e polizia (CCDGP). In questo accordo viene regolata l'entità e i limiti della collaborazione come pure l'indennizzo dei cantoni.

Sono state condotte discussioni in merito con tutti i cantoni. Le trattative sono tuttavia a diversi stadi. Fino ad oggi i sei cantoni seguenti hanno sottoscritto la convenzione: Berna, Lucerna, Uri, Argovia, Ticino e Vallese. Le trattative sono a buon punto con i cantoni di Ginevra e Vaud. Si sta cercando una soluzione regionale con diversi cantoni della Svizzera occidentale (GL, SH, AE, AI, SG, GR, TG).

### 3.4.3. Associazioni

In primo piano vi sono i contatti con l'Associazione svizzera dei Kursaal e dei gran casinò (ASKC), l'organizzazione mantello dei casinò svizzeri. L'associazione ha avuto occasione di esprimersi su importanti questioni per le case da gioco ed ha partecipato ad una seduta con l'Ufficio federale degli stranieri sul tema "Permessi di lavoro per stranieri specializzati nei casinò".

Il signor G. Künzi ha rappresentato la CFCG all'assemblea generale della ASKC del 30 marzo 2001 a Lugano e ha informato i delegati sullo stato della procedura di concessione.

### 3.4.4. Contatti internazionali

La CFCG ha avuto i primi contatti anche a livello internazionale. Già a fine aprile 2000 è stata effettuata una visita presso l'autorità francese di sorveglianza delle case da gioco a Parigi. Lo scopo di questa visita era di conoscere le strutture e il funzionamento della sorveglianza francese sulle case da gioco, di incontrare le persone e le istanze competenti e di procedere ad un primo scambio di esperienze nel campo della sorveglianza delle case da gioco.

A metà settembre 2000, si è svolta a Montecarlo la visita ad un fabbricante mondiale di sistemi elettronici di conteggio e di controllo (MIS). Lo scopo della visita era di conoscere questi sistemi dal punto di vista tecnico e di apprendere i nuovi sviluppi in questo campo.

Alla metà di ottobre 2000, vi è stata l'occasione di presenziare ad una conferenza a Venezia organizzata in collaborazione tra IAGA/IAGRA e GREF. Oltre alle autorità di sorveglianza americane ed europee, alla conferenza erano presenti anche avvocati, in gran parte provenienti da oltre oceano, specializzati nel campo dei giochi d'azzardo. La composizione dei

partecipanti, rappresentanti delle autorità e dell'economia, ha permesso di intrattenere numerose ed interessanti discussioni e di creare utili contatti personali.

Nella seconda metà del mese di ottobre 2000, è stata visitata la World Gaming Conference and Expo di Las Vegas, l'esposizione da non mancare nel settore delle case da gioco. Si è trattato soprattutto di un'opportunità per allacciare un primo contatto con produttori e fornitori di apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e di apparecchiature per i casinò e di conseguire una visione globale sull'offerta di prodotti e sull'evoluzione tecnica nell'ambito delle case da gioco. A margine dell'esposizione si sono avuti diversi colloqui e visite, ad esempio presso il Nevada State Gaming Control Board oppure presso il più grosso produttore mondiale di apparecchi automatici (IGT) a Reno.

Alla fine di gennaio del 2001, la CFCG ha fatto visita alla International Casino Exhibition di Londra. Lo scopo di questa visita era di approfondire i contatti stabiliti con i produttori e i fornitori durante la visita a Las Vegas e di discutere questioni più specifiche di quelle sollevate allora. Nello stesso tempo, si è avuto un incontro con il Gaming Board for Great Britain.

Alla fine di maggio 2001, la CFCG ha preso parte all'incontro annuale del GREF a Stoccolma. Il GREF (Gaming Regulators European Forum) è formato dalle autorità di sorveglianza europee in materia di gioco d'azzardo. La problematica di Internet in relazione con l'offerta e la gestione di giochi d'azzardo era il tema principale della riunione.

## **4. Tassa sulle case da gioco**

La Confederazione percepisce sul prodotto lordo dei giochi (PLG) dei casinò la cosiddetta tassa sulle case da gioco (art. 40 LCG). Il prodotto lordo dei giochi è la differenza tra le puntate dei giocatori e le vincite pagate.

A partire dall'entrata in vigore della LCG, i Kursaal titolari di una concessione provvisoria di tipo B sono diventati contribuenti della tassa sulle case da gioco conformemente all'art. 61 LCG.

Il gettito della tassa sulle case da gioco non viene devoluto alla cassa generale della Confederazione, bensì versato direttamente al fondo di compensazione per l'assicurazione per vecchiaia e superstiti.<sup>8</sup>

### **4.1. L'aliquota**

Per le case da gioco con una concessione A l'aliquota di base è il 40% del PLG. Essa viene prelevata sul PLG fino a 20 milioni di franchi. Per ogni ulteriore milione di franchi l'aliquota marginale aumenta dello 0,5% fino a raggiungere il massimo dell'80% (art. 79 OCG).

L'aliquota di base è del 40% anche per le case da gioco con una concessione B. Essa viene prelevata sul PLG fino a 10 milioni di franchi. Per ogni ulteriore milione di franchi l'aliquota marginale aumenta dell'1% fino a raggiungere il massimo dell'80% (art. 80 OCG).

Il differente andamento della curva di progressione tra casinò A e casinò B si giustifica da diversi punti di vista. A causa dell'offerta di gioco limitata, i kursaal otterranno un prodotto lordo dei giochi inferiore alle case da gioco con una concessione A. Tuttavia, al fine di otte-

<sup>8</sup> Art. 103 cpv. 2 LAVS (SR. 831.10)



nere un carico fiscale uguale in tutti e due i tipi di case da gioco che offrono una prestazione imprenditoriale identica, la curva di progressione per i kursaal non solo deve iniziare prima (importo di base inferiore), ma deve aumentare anche più rapidamente (progressione maggiore). Inoltre, i costi di investimento e di personale per i casinò A sono più importanti che per i kursaal. Infine, le case da gioco con una concessione B possono far valere una serie di deduzioni (art. 82 e 83 OCG) che non esistono per i casinò di tipo A.

#### **4.2. Le riduzioni**

La LCG dà alle case da gioco titolari di una concessione di tipo B la possibilità di ottenere diverse riduzioni fiscali, purché le condizioni corrispondenti siano soddisfatte. In primo luogo il Consiglio federale può ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa dei kursaal, purché i proventi siano utilizzati in misura preponderante per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità (art. 42 cpv. 1 LCG). In secondo luogo il Consiglio federale può ridurre di un terzo al massimo l'aliquota della tassa se la regione di sito del kursaal dipende economicamente da un turismo marcatamente regionale (art. 42 cpv. 2 LCG). Nel caso in cui siano dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota della tassa può essere ridotta al massimo della metà (art. 42 cpv. 3 LCG). In terzo luogo, il Consiglio federale riduce la tassa sui kursaal al massimo del 40% qualora il cantone di sito prelevi dagli stessi una tassa di tipo analogo. (art. 43 LCG).

Infine, la LCG prevede una quarta possibilità di riduzione, valida sia per le case da gioco con una concessione A che per quelle con una concessione B. Quale compensazione per gli investimenti prescritti dalla legge sulle case da gioco – come per gli impianti di gioco e di sicurezza o per la concezione sociale - il Consiglio federale può ridurre l'aliquota, durante i primi 4 anni di esercizio della casa da gioco, fino al 20% (art. 131 cpv. 3 OCG).

#### **4.3. Decisione di principio del Consiglio federale**

I motivi legali di riduzione conferiscono al Consiglio federale un certo margine di manovra. Nell'interesse di una politica di riduzione coerente e di lunga durata, il Consiglio federale, su proposta della CFCG, ha stabilito il 5 aprile 2001 alcuni principi per le diverse riduzioni fiscali.

Il Consiglio federale ha così deciso di accordare, per tutta la durata delle concessioni provvisorie, la riduzione forfetaria di 15 punti percentuali ai kursaal che offrono unicamente il gioco della boule, e di 10 punti percentuali ai kursaal che offrono sia il gioco della boule sia apparecchi automatici da gioco, che aveva concesso per l'anno 2000 con decreto del 23 febbraio 2000.

Per quel che concerne la cosiddetta riduzione turistica (art. 42 cpv. 2 LCG), il Consiglio federale ha stabilito che solo i kursaal che dipendono da un turismo stagionale possono ottenere questo tipo di riduzione.

Infine, il Consiglio federale ha concretizzato le condizioni per l'ottenimento della riduzione fiscale in caso di impiego dei ricavi per scopi di pubblica utilità (art. 42 cpv. 1 LCG). I criteri seguenti devono essere soddisfatti cumulativamente per ottenere questo tipo di riduzione:

in primo luogo, una grossa parte dei ricavi della casa da gioco, e non dell'utile<sup>9</sup> deve essere utilizzata a favore della pubblica utilità. In secondo luogo, i versamenti devono raggiungere un volume minimo. Infine, gli interessi pubblici della regione, rispettivamente gli scopi di pubblica attività devono essere ben definiti.

#### 4.4. Conteggio e prelevamento della tassa sulle case da gioco

Nella pratica, il conteggio e il prelevamento della tassa sulle case da gioco nei kursaal attuali ha incontrato agli inizi alcuni problemi, generalmente dovuti al cattivo funzionamento degli apparecchi o a degli errori di lettura dei contatori o di manipolazione. Questi problemi sono stati per lo più risolti nel frattempo.

I kursaal sono tenuti ad inoltrare alla CFCG dei conteggi mensili dettagliati con i relativi giustificativi. Tra questi documenti figura in particolare un confronto dei dati registrati dal sistema elettronico di controllo e di conteggio (SECC) con quelli rilevati dai contatori meccanici ed elettronici.

#### 4.5. Il prodotto lordo dei giochi

I 24 kursaal titolari di una concessione provvisoria ai sensi dell'art. 61 LCG hanno ottenuto, per il periodo dal 1° aprile (entrata in vigore della LCG) al 31 dicembre 2000, un prodotto lordo dei giochi (PLG) di 228'306'326 franchi.

Se si tiene conto del PLG per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2000 (che tuttavia non è preso in considerazione per il calcolo dell'imposta a favore dell'AVS), il PLG per l'intero anno 2000 ammonta a 313'608'544 franchi.

#### 4.6. Il gettito dell'imposta

Sulla base della sua decisione di principio del 5 aprile 2001, il Consiglio federale ha stabilito, su proposta della CFCG, in data 30 aprile e 29 giugno 2001, l'entità delle riduzioni fiscali da concedere ai singoli kursaal. Il Consiglio federale ha così deciso che i kursaal di Crans-Montana, Gstaad, Engelberg, Arosa, Davos e St. Moritz avrebbero beneficiato della massima riduzione turistica legalmente ammessa (art. 42 cpv. 2 LCG). Inoltre, ha accordato ai kursaal di Ginevra, Saxon e Davos una riduzione della tassa per impiego dei proventi a favore di interessi pubblici nella regione (art. 42 cpv. 2 LCG).

Tenuto conto delle riduzioni concesse dal Consiglio federale, il gettito della tassa sulle case da gioco è il seguente:

Gettito della tassa sulle case da gioco dal 1° aprile al 31 dicembre 2000
Fr. 78'649'793

<sup>9</sup> Esiste una discrepanza, e con essa una questione d'interpretazione, tra i testi tedesco ed italiano della LCG da una parte e quello francese dall'altra. Il testo francese parla di "bénéfice", i testi tedesco ed italiano di "Erträge" rispettivamente. "proventi". Secondo l'opinione del Consiglio federale unicamente il termine "proventi" (in francese "produit") può essere esatto, e meglio: il prodotto netto dei giochi (dopo la tassazione), poiché l'utile di una casa da gioco è spesso una dimensione aleatoria. Alti costi di gestione, indennità, accantonamenti e/o costituzione di riserve possono influenzare l'utile in maniera preponderante. Se una casa da gioco presenta un piccolo utile e utilizza questo piccolo ricavo per scopi di pubblica utilità, sarebbe sconcertante che questa possa ottenere una riduzione sostanziale della tassa sulle case da gioco. Solo quando una casa da gioco effettua in misura preponderante pagamenti per interessi pubblici dovrebbe poter profittare di una riduzione della tassa.

In applicazione dell'art. 43 LCG, questo importo è stato suddiviso tra la Confederazione (fondo di compensazione AVS) e i cantoni di sito nel modo seguente:

Suddivisione Confederazione – Cantoni dal 1° aprile al 31 dicembre 2000	
Confederazione (Fondo di compensazione AVS)	55'059'541
Cantoni	23'590'252
Totale Fr.	78'649'793

Per l'anno 2000 sono stati così versati circa 55 milioni di franchi nel fondo di compensazione dell'AVS.

## **5. Riciclaggio di denaro**

Le case da gioco sono qualificate come intermediari finanziari ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro (art. 2 cpv. 2 lettera e LRD). Per questo motivo, dal 1° aprile 2000, i 24 kursaal esistenti sono sottoposti alla legge sul riciclaggio di denaro.

La sorveglianza sul rispetto delle disposizioni sul riciclaggio di denaro compete alla CFCG in qualità di autorità di vigilanza sulle case da gioco designata da leggi specifiche (art. 92 cpv. 2 OCG in relazione con l'art. 12 LRD).

Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche definiscono, per gli intermediari finanziari ad esse sottoposti, gli obblighi di diligenza e stabiliscono il modo in cui essi devono essere adempiti, a meno che un organismo di autodisciplina (OAD) non vi provveda da sé (art. 16 cpv. 1 LRD).

Sulla base di questa delegazione delle competenze, la CFCG ha rilasciato il 28 febbraio 2000 l'ordinanza sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro<sup>10</sup>. Questa ordinanza concretizza gli obblighi di diligenza delle case da gioco e il loro adempimento. Essa è determinante per tutte le case da gioco e costituisce il quadro della cooperazione con l'OAD della ASKC, costituito il 26 aprile 1999.

Nella fase attuale tutti i kursaal titolari di una concessione provvisoria di tipo B hanno aderito all'OAD della ASKC.

In questo periodo si sono avuti diversi colloqui con i rappresentanti dell'OAD dell'ASKC. Al centro delle discussioni vi sono state questioni pratiche di applicazione, in particolare il miglioramento dei formulari per l'identificazione delle persone. Infine è stato anche discusso il programma di esame dell'OAD dell'ASKC elaborato dalla BDO Visura.

Rappresentanti della CFCG hanno preso parte, in qualità di uditori, a due conferenze informative organizzate dall'OAD dell'ASKC. Durante queste conferenze essi hanno potuto riscontrare alcuni punti deboli del programma di istruzione. La CFCG ha rilevato questa circostanza nella sua presa di posizione sul rapporto annuale dell'OAD dell'ASKC.

<sup>10</sup> RS 955.021

## **6. La Commissione di ricorso delle case da gioco**

Contro le decisioni della CFCG può essere inoltrato un ricorso presso la Commissione di ricorso delle case da gioco del DFGP (art. 121 cpv. 1 OCG).

La Commissione di ricorso delle case da gioco ha iniziato la sua attività il 1° aprile 2000. Essa è composta da un presidente, 7 membri e un segretario.

La CFCG ha rilasciato, nel periodo del rapporto, 75 decisioni amministrative suscettibili di ricorso. Quattro di esse sono state contestate.

Dei quattro ricorsi inoltrati, solo uno è stato finora evaso. Questa decisione è poi stata portata davanti al Tribunale federale.

Due ricorsi sono ancora pendenti, mentre uno è stato ritirato.

## **7. Conferenze stampa**

Nell'ambito della procedura di concessione sono state tenute tre conferenze stampa.

Il 9 ottobre 2000, la Consigliera federale Ruth Metzler-Arnold ha fornito, alla presenza del Presidente della CFCG, una visione d'insieme delle domande di concessione inoltrate entro il 30 settembre 2000 e ha informato sui successivi passi della procedura di concessione. Il Presidente della CFCG ha d'altra parte tratteggiato il bilancio del primo semestre di esercizio della CFCG e informato sulle principali attività svolte dalla Commissione e dal suo segretario.

Il 24 gennaio 2001, il Presidente della CFCG e il direttore del Segretariato hanno tenuto una conferenza stampa, nella quale hanno informato i media sulla decisione presa lo stesso giorno dal Consiglio federale di procedere ad una prima selezione nel mese di maggio del 2001.

Infine, il 16 maggio 2001, la Consigliera federale Ruth Metzler-Arnold e il Presidente della CFCG hanno informato la stampa sulla decisione del Consiglio federale, presa lo stesso giorno, di respingere 22 domande di concessione nell'ambito della prima selezione.

## **8. Organizzazione**

### **8.1. La CFCG**

L'articolo 46 LCG stipula che la commissione è composta di cinque a sette membri e che un membro almeno è nominato dal Consiglio federale su proposta dei cantoni. I membri devono essere periti indipendenti. Non possono essere membri del consiglio di amministrazione o impiegati di case da gioco, di un'azienda di lotteria, di un'azienda di fabbricazione o commercio del ramo dei giochi o di società ad esse legate. E non possono nemmeno essere dei parlamentari (art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione<sup>11</sup>).

---

<sup>11</sup> RS 172.31

La durata del mandato dei membri della Commissione è limitata a dodici anni in totale (art. 91 OCG).

Sulla nomina dei membri della commissione e sulla sua composizione è stato riferito all'inizio di questo rapporto (vedi cifra 2.2.1).

La sede della CFCG si trova alla Eigerplatz 1 a Berna.

## 8.2. Il segretariato della CFCG

Il segretariato ha iniziato la sua attività il 1° aprile 2000 con 11 collaboratrici e collaboratori. In ragione del continuo aumento dei compiti in materia d'esecuzione, il segretariato ha registrato da allora un aumento del personale. Attualmente è composto da 21 persone.

Il segretariato è strutturato in funzione delle sue attuali funzioni principali. Esso è composto essenzialmente da tre unità. La prima si occupa principalmente delle procedure di concessione, la seconda della sorveglianza degli attuali 24 kursaal; tuttavia le due unità svolgono a volte dei compiti che si sovrappongono e alcune persone assumono in questa struttura una doppia funzione. La terza unità, infine, è attiva nell'ambito delle inchieste penali.

Spese della CFCG	anno 2000
Membri della Commissione	fr. 220'000
Collaboratrici/collaboratori del Segretariato	fr. 1'794'121
Costi del posto di lavoro (incl. Infrastrutture e PC)	fr. 281'586
Applicazioni informatiche	fr. 226'006
Mandati ad esperti esterni	fr. 236'610
<b>Totale</b>	<b>fr. 2'758'323</b>

I costi della CFCG e del suo segretariato sono finanziati dalla tassa di sorveglianza e dagli emolumenti, in particolare in relazione con la procedura di concessione.

Per la durata delle concessioni provvisorie, si è ritenuto giustificato, contrariamente alla lettera dell'art. 103 cpv. 2 OCG, di non mettere a carico delle case da gioco titolari di una concessione provvisoria l'integralità delle spese indicate nel budget. Pertanto, prendendo in considerazione le spese di investimento e i costi indotti dalla procedura di concessione, la tassa di sorveglianza ha sopportato unicamente i 2/3 dei costi salariali del personale del segretariato, compresi i costi del posto di lavoro, e la metà delle indennità dei membri della CFCG, per un totale di 1,470 milioni di franchi.

Questo importo è stato calcolato nel seguente modo:

Costi	anno 2000
costi effettivi del personale (1.4.00-31.12.00) compresi costi del posto di lavoro	fr. 2'040'000.--
Importo a carico dei richiedenti di una concessione (1/3)	fr. 680'000.--
Parte delle indennità percepite dai membri della Commissione	fr. 110'000.--
<b>Totale</b>	<b>fr. 1'470'000.--</b>

**9. Allegati**